

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ SECONDO DECRETO L.VO 232:2016, ART. 1, C.11,E S.M.I.,

1. PREMESSA

Certiquality Srl (brevemente CQY) è un Organismo di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed in particolare dalla norma ISO 17020 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di Ispezione

CQY non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CQY è descritto nello Statuto.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CQY e le organizzazioni che intendono richiedere il servizio di Attestazione di conformità a fronte:

- dei contenuti della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento" - Articolo 1, commi da 8 a 13 - Industria 4.0;

- Legge 205/17 art.1 cc.30 e 33, Legge 145/18 art.1 cc. 60 e 65

- i contenuti della Circolare 4/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 30/03/17;

e visti

- i contenuti della Risoluzione 152/E del 15 dicembre 2017;

- i contenuti della Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750;

- i contenuti della Risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018

- i contenuti della Circolare 23 maggio 2018, n. 177355.

- i contenuti della Circolare 1 agosto 2018 n. 295485

- i contenuti della Risoluzione N.62/E del 9 agosto 2018

- i contenuti della Circolare 1 marzo 2019 n. 48160

- i contenuti della Circolare n. 8 del 10 aprile 2019

- i contenuti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- i contenuti della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- i contenuti della Circolare 9/E del 23 luglio 2021

- i contenuti della Legge 31 dicembre 2021, n. 234.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel quale sono rappresentate le parti interessate.

L'Attestazione di conformità rilasciata da Certiquality ha lo scopo di attestare che il bene dell'organizzazione richiedente:

possiede caratteristiche tecniche tali da farlo rientrare nelle ipotesi previste negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla legge di bilancio 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

3. DEFINIZIONI

Valgono in generale le definizioni riportate nelle Norme UNI EN ISO e UNI CEI EN ed i seguenti termini usati nel testo.

Analisi tecnica

Documento allegato all'Attestazione di Conformità a corredo dell'Attestazione di Conformità ex art. 1 comma 11 legge 232/2016.

Attestazione di Conformità

Attività di ispezione eseguita al fine di verificare se il bene possiede caratteristiche tecniche tali da

includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla legge di bilancio 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

GVI

Gruppo di Verifica Ispettiva incaricato dell'effettuazione dell'audit.

Interconnessione

Capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.

Ispettore

Personale incaricato e qualificato dall'Istituto per eseguire l'attività di Attestazione.

Sito

Intera area in cui sono svolte le attività sotto il controllo di una Organizzazione, nonché qualsiasi cantiere o magazzino contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali e materiali di rifiuto, e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impianto, bene o macchina, fissi o meno, utilizzati nell'esercizio di queste attività.

Organizzazione

Termine usato per indicare il Soggetto che ha presentato domanda di Attestazione, titolare di reddito d'impresa.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare i rapporti fra CQY e l'Organizzazione. Il Regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive che devono essere specificamente inserite nel contratto.

4.2 L'oggetto dell'attività di Attestazione deve essere definito all'interno del contratto.

4.3 CQY e tutto il personale che svolge l'attività di Attestazione non sono coinvolti in situazioni di:

progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione degli oggetti verificati o di oggetti simili a questi concorrenziali.

5. PROCEDURA PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

Qualsiasi Organizzazione può richiedere un servizio di Attestazione.

5.1 Richiesta di Attestazione, emissione dell'offerta, accettazione del contratto

L'Organizzazione può richiedere un servizio di Attestazione compilando la domanda corredata dalla eventuale documentazione richiesta; in particolare, oltre ai dati dell'Organizzazione devono essere indicati:

- il documento di riferimento per l'Attestazione
 - il/i bene/i oggetto di ispezione
 - i siti
 - il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento
 - Periodo d'imposta di entrata in funzione
 - Periodo d'imposta di interconnessione
 - l'eventuale documentazione predisposta dall'Organizzazione (es. specifica tecnica del bene)
- In caso di verifica presso terzi l'Organizzazione si impegna ad assicurarne il consenso e l'accesso ai rispettivi locali.

L'offerta contiene l'oggetto del servizio di Attestazione richiesta, il costo e l'indicazione della tipologia di documentazione che deve essere predisposta da CQY (Analisi Tecnica e Attestazione di Conformità).

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento, e successive modifiche.

La validità del contratto è definita all'interno dello stesso.

5.2 Conduzione del servizio di Attestazione

5.2.1 CQY, in base a quanto definito nel contratto, pianifica le attività del servizio di Attestazione individuando il/gli Ispettori competenti e dandone comunicazione all'Organizzazione. Qualora sussi-

stano giustificati motivi che non riguardino la professionalità degli Ispettori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Ispettori indicandone le motivazioni.

5.2.2

In relazione alle fasi dell'iter di Attestazione è possibile che gli Ispettori formulino dei rilievi.

Al termine della verifica l'Ispettore illustra i rilievi emersi.

In base alle specifiche contrattuali definite possono essere previste anche successive verifiche per la valutazione della gestione dei rilievi da parte dell'Organizzazione.

I rilievi formulati devono sempre considerarsi come bloccanti per il proseguimento dell'iter di rilascio dell'Attestazione e devono pertanto essere risolti dall'Organizzazione.

5.3 Emissione della Analisi Tecnica e dell'Attestato di Conformità

Al termine delle attività di ispezione il TL di verifica e l'eventuale altra documentazione a CQY che effettua il riesame della documentazione.

Come previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dalla Circolare congiunte 04 del 30.03.2017 in caso di esito positivo, l'Istituto rilascia l'Attestato di conformità e l'Analisi Tecnica allegata.

6. DIRITTI E DOVERI DEL COMMITTENTE

6.1 L'Organizzazione si impegna ad assicurare tutte le condizioni necessarie per consentire l'ottimale effettuazione dell'attività di verifica anche nel caso di svolgimento presso terzi.

E' responsabilità dell'Organizzazione il rispetto della legislazione vigente.

6.2 L'Organizzazione si impegna a consentire l'accesso ai propri locali, alla propria documentazione, al personale e al proprio sistema informativo agli Ispettori di CQY, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante le verifiche. L'Organizzazione si impegna anche nel caso di svolgimento dell'attività di verifica presso terzi.

7. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, proprietà intellettuale, brevetti, formule) relativi alle attività relative al servizio di Attestazione sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi all'attività sono riservati solo alle funzioni di CQY coinvolte nell'iter di Attestazione e all'Organizzazione. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CQY ne darà avviso allo stesso.

Ad eccezione di questi casi CQY non divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate senza il consenso scritto delle stesse.

CQY opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 769/2016 (Regolamento generale per trattamento dei dati personali).

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Tariffe

L'importo complessivo per ciascun servizio di Attestazione viene definito all'interno del Contratto.

Ogni richiesta di variazione del programma delle Ispezioni, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati.

Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

8.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti l'Ispezione devono essere versati a CQY secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse.

9. RESPONSABILITÀ

CQY e gli Ispettori, nello svolgimento dell'attività di attestazione di cui al presente Regolamento, si basano sui documenti e sulle informazioni messi a disposizione dall'Organizzazione, sotto la propria responsabilità, la quale ne garantisce la completezza e la veridicità; CQY è quindi esplicitamente esonerato da qualsivoglia responsabilità per l'attestazione rilasciata qualora basata su informazioni carenti o non veritiere.

Sulla base di tali documenti e informazioni, l'Istituto provvede all'accertamento della conformità del Bene rispetto a quanto previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 per la Attestazione di Conformità.

L'Organizzazione dà inoltre atto e riconosce che CQY non ha alcun ruolo nella autonoma scelta imprenditoriale dell'Organizzazione di investimento nel Bene e che restano fermi in capo all'Organizzazione gli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi dalla stessa forniti e gli obblighi contrattuali verso i propri clienti, rispetto ai quali l'attività di Attestazione di CQY è estranea.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare a CQY per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e s.m.i (Codice del consumo) Direttiva CEE 85/374 (e/o successive modifiche o integrazioni), in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'Organizzazione stessa, non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

10. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti di CQY e delle Organizzazioni certificate non in linea con le norme di riferimento.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzati a mezzo lettera, email o PEC; qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

CQY si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.

Segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione.

11. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.